

INCENTIVI E LEGGE DI STABILITA'2018



CONFINDUSTRIA

STABILITA'2018: OBIETTIVI

Ci si muove lungo tre direttrici fondamentali:

- taglio del cuneo per i giovani,
- potenziamento del Piano Industria 4.0,
- strumenti di promozione degli investimenti privati.

Tra stringenti vincoli finanziari, si prosegue nel percorso tracciato negli ultimi anni:

- supporto alla crescita
- consolidamento delle finanze pubbliche

Sgravio assunzioni giovani

A partire dal 1° gennaio 2018

ESONERO versamento del 50% dei contributi complessivi previdenziali a carico del datore di lavoro per massimo 3000 euro

DESTINATARI: datori di lavoro privati che

assumono lavoratori a tempo indeterminato a tutele crescenti

nei sei mesi precedenti l'assunzione non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva

DURATA: massimo di 36 mesi

- L'esonero spetta se alla data di prima assunzione incentivata non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro
- Per le assunzioni effettuate entro il 31/12/2018 l'esonero è concesso anche per soggetti che non abbiano compiuto 35 anni

Sgravio assunzioni giovani

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella **stessa** unità produttiva ed inquadrato con la **stessa** qualifica del lavoratore assunto con esonero effettuato nei sei mesi successivi determina revoca esonero e recupero.

L'ESONERO

- si applica per massimo 12 mesi nel limite di 3000 euro annui anche nei casi di prosecuzione, successivamente al 31.12.2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato, sempre che il lavoratore non abbia compiuto 30 anni al momento della prosecuzione
- trova applicazione anche nei casi di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, successivamente alla data di entrata in vigore legge di bilancio.

Sgravio assunzioni giovani

- **IPOSTESI ESONERO TOTALE** nel limite dei 3000 euro annui per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio:
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro
- studenti che hanno svolto presso il medesimo datore periodi di apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione

Sgravi assunzioni SUD

Nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, i programmi operativi nazionali e complementari possono prevedere per il 2018 nelle regioni

Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna, Basilicata e Sicilia

misure per favorire l'assunzione a tempo indeterminato

- di soggetti che non abbiano compiuto 35 anni o
- di soggetti di almeno 35 anni purché privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi

MISURA ESONERO: 100% dei contributi complessivi previdenziali a carico del datore di lavoro, per massimo 8.060 euro, per massimo di 36 mesi.

	Sgravi per assunzione giovani	Sgravio per alternanza e apprendistato	Sgravio ampliato per apprendistato	Sgravio per assunti Mezzogiorno	Garanzia giovani
LIMITI DI ETÀ	35 anni per il 2018	35 anni per il 2018	30 anni non compiuti alla data del mantenimento	Anche over 35	29 anni
	30 anni dal 2019	30 anni dal 2019			
LIMITE PERIODO DI ASSUNZIONE	Non previsto	Non previsto	Non previsto	Entro il 31/12/2018	Entro il 31/12/2018
AREA GEOGRAFICA	Italia	Italia	Italia	Mezzogiorno	Italia
TIPOLOGIA CONTRATTUALE	A a tutele crescenti (Full Time o Part Time)	A a tutele crescenti (Full Time o Part Time)	A tempo indeterminato (Full Time o Part Time)	A tempo indeterminato (Full Time o Part Time) o apprendistato	A tempo indeterminato (Full Time o Part Time) o apprendistato
REQUISITO DEL LAVORATORE	Lavoratori che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o altro datore di lavoro	Lavoratori provenienti da percorsi di alternanza scuola lavoro ovvero apprendistato (svolti per il medesimo datore), entro 6 mesi dalla data di conseguimento del titolo di studio o della qualifica	Contratto di apprendistato con lo stesso datore di lavoro	Per > 35 anni: lavoratori privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi	Con meno di 18 anni, adempimento obbligo istruzione
MISURA DELL'ESONERO	50% dei contributi posti in capo al datore di lavoro	100% dei contributi posti in capo al datore di lavoro	50% dei contributi posti in capo al datore di lavoro	100% dei contributi posti in capo al datore di lavoro	100% dei contributi posti in capo al datore di lavoro
COMPATIBILITA' AIUTI DI STATO				Verifica della compatibilità	Verifica della compatibilità
LIMITE MASSIMO DI ESENZIONE ANNUA	€ 3.000,00 da riparametrare su base mensile e in caso di assunzione Part Time	€ 3.000,00 da riparametrare su base mensile e in caso di assunzione Part Time	€ 3.000,00 da riparametrare su base mensile e in caso di assunzione Part Time	€ 8.060,00 da riparametrare su base mensile e in caso di assunzione Part Time	€ 8.060,00 da riparametrare su base mensile e in caso di assunzione Part Time
DURATA ESONERO	36 mesi	36 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi
ALTRE CONDIZIONI	Cumulabile con incentivi	Cumulabile con incentivi	Cumulabile con incentivi	Non cumulabile con incentivi economici e contributivi	Non cumulabile con incentivi economici e contributivi

Incentivi all'esodo

Per affrontare gli impatti occupazionali derivanti dalla transizione dal vecchio al nuovo assetto del tessuto produttivo senza che ciò gravi sulla finanza pubblica e sull'attuale sistema previdenziale:

per il periodo 2018-2020 le imprese che, applicando l'art 4 della legge Fornero, intendano prepensionare i dipendenti, accollandosene le spese e prestando fidejussioni all'INPS,

dal 2018 e per un triennio

possono farlo per i lavoratori ai quali manchino **non più di 7 anni al raggiungimento dei requisiti pensionistici.**

Finora la norma si applicava ai lavoratori ai quali mancavano non più di 4 anni alla pensione.

Accordo di ricollocazione

QUANDO: nelle ipotesi di **CIGS** per riorganizzazione o crisi, in caso di sussistenza di esuberi, per limitare il ricorso al licenziamento, la procedura di consultazione sindacale può definirsi con un

accordo che preveda un **piano di ricollocazione** che indichi gli ambiti aziendali ed i profili professionali a rischio esubero.

Entro 30 giorni dall'accordo sindacale, i lavoratori che vi rientrano possono chiedere all'Anpal l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione che, in deroga alla normativa, può essere speso durante la cigs per ottenere assistenza intensiva per cercare altro lavoro.

Questo servizio dura quanto la cigs non meno di sei mesi, prorogabili di 12

Prevista partecipazione anche dei fondi interprofessionali.

Accordo di ricollocazione

Se il lavoratore accetta un'offerta di lavoro, proposta dal servizio di assistenza che lo ha in carico, beneficia

- dell'esenzione dal reddito imponibile ai fini Irpef sulle somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro entro massimo 9 mensilità
- di un contributo mensile del 50% del trattamento di cigs che gli era dovuto.

Il datore di lavoro che assume il lavoratore può beneficiare:

- esonero del 50% dal versamento dei contributi previdenziali a proprio carico per massimo 4.030 euro 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato
- o di 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, il beneficio spetta per ulteriori 6 mesi.

Ticket di licenziamento

Dal 1° gennaio 2018 l'aliquota percentuale del c.d. "ticket o tassa di licenziamento" viene raddoppiata e passa quindi all'82%.

E' dovuta per ogni licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte del datore di lavoro tenuto alla contribuzione sulla cigs d.lgs. 148/2015.

Sono esclusi i licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate entro il 20 ottobre 2017

Proroghe per la cigs

12 mesi in più per la cigs per riorganizzazione se il programma ha investimenti complessi o piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione da completare;

6 mesi in più se la cigs per crisi ha piano di risanamento con interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale non attuabili nei primi 12 mesi.

DESTINATARIE: imprese con più di 100 unità lavorative e con esuberi significanti nel contesto territoriale

- di rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali
- previo accordo in sede governativa
- con la presentazione di piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale con specifiche azioni di politiche attive concordate con la Regione

Prosecuzione cigs aree crisi complessa

Nel 2018 si possono utilizzare per le finalità previste nella normativa sulla cassa integrazione straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa le restanti risorse finanziarie, ripartite tra le Regioni nel 2016 e nel 2017 per il completamento dei piani di recupero occupazionale.

FIS

Il FIS garantisce due tipologie di prestazioni: l'assegno di solidarietà e l'assegno ordinario, di importo pari all'integrazione salariale.

Alle prestazioni si provvede nei limiti delle risorse finanziarie acquisite al Fondo.

Tali prestazioni, sono determinate in misura non superiore a **quattro volte** l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal singolo datore, tenendo conto delle prestazioni già deliberate a favore del datore stesso.

Attualmente detto limite è previsto come segue: nessun limite per prestazioni erogate nel 2016, dieci volte nel 2017, otto volte nel 2018, sette volte nel 2019, sei volte nel 2020 e cinque volte nel 2021.

La modifica normativa fissa a regime **l'innalzamento da quattro a dieci volte del limite finanziario di erogabilità delle prestazioni** del Fondo e quindi abroga il precedente regime normativo.

APE

A causa della perdurante mancanza di attuazione dell'Ape volontaria, se ne proroga l'operatività fino a tutto il 2019.

Inoltre viene agevolato l'accesso all'Ape sociale per le donne attraverso uno "sconto" di 6 mesi del requisito contributivo per ogni figlio, fino a un massimo di due anni. All'Ape sociale potranno accedere anche i lavoratori con requisiti in regola ai quali scade l'ultimo contratto a termine a condizione che abbiano almeno 18 mesi di contratti di lavoro effettuati negli ultimi tre anni.

RITA

La **RITA** introdotta in via sperimentale (dal 1/5/2017 al 31/12/2018) dalla Legge di Bilancio 2017 è un **pagamento frazionato**, per lo stesso periodo previsto per l'APE – quindi al max 3 anni e 7 mesi – di tutto o parte del **capitale** (c.d. montante) accumulato nel **fondo pensione complementare**.

Sino ad oggi, l'attuazione pratica della RITA da parte dei fondi pensione è stata impossibile per mancata attuazione dei decreti sull'APE volontaria.

La legge di Bilancio 2018 interviene opportunamente per rendere la misura strutturale e svincolata dai requisiti dell'APE volontaria, così da garantire in modo più flessibile l'anticipo pensionistico complementare a chi è vicino alla pensione di primo pilastro.

Vengono semplificati i requisiti per la relativa fruizione, con possibilità di chiederla con anticipo di 5 anni rispetto alla maturazione dei requisiti pensionistici obbligatori, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, e con anticipo di 10 anni in caso di non occupazione per 24 mesi.

Meccanismo adeguamento speranza di vita

Il Governo ha avviato un confronto con le OO.SS. sul sistema pensionistico per attenuare alcune rigidità legate al meccanismo che automaticamente aumenta i requisiti di accesso alla pensione in base ai dati sulla variazione della speranza di vita, certificati dall'Istat.

Il Governo mira:

1. ad escludere dal prossimo aumento dei requisiti pensionistici (5 mesi) - a seguito del quale dal 2019 il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia per uomini e donne salirebbe a 67 anni - determinate categorie di lavoratori che svolgono attività “**gravose ed usuranti**”.

Si tratta principalmente delle attività lavorative individuate dalla l. di stabilità 2017 per l'accesso all'APE sociale e delle attività cosiddette usuranti individuate dal d.lgs n. 67/2011;

Il Governo ha individuato, inoltre, altre 4 categorie beneficiarie: pescatori, marittimi, operai agricoli e siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature.

Meccanismo adeguamento speranza di vita

2. a modificare già dall'adeguamento per il 2021 la revisione del meccanismo di calcolo mitigandolo sul piano delle modalità di calcolo e ponendo un tetto massimo per il singolo adeguamento biennale pari a 3 mesi.

Si prevede, infatti, l'introduzione dei seguenti alleggerimenti al sistema di calcolo attuale:

- l'assunzione, per il calcolo dell'adeguamento, della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente;
- l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- limite massimo di 3 mesi per singolo adeguamento, con riassorbimento nell'ambito dell'adeguamento successivo dell'eventuale incremento superiore.